

Codice DB1603

D.D. 13 ottobre 2014, n. 677

L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Ammissione al corso di formazione teorica della durata di 300 ore per conseguire la qualificazione professionale di estetista. SALVETTI ALESSIO

Vista la Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 smi (Testo unico in materia di artigianato);
visto l'articolo 18 della Legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013 (Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista) che ha introdotto l'articolo 34 bis nella l.r. 1/2009 dettante disposizioni sull'accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore;

visto l'articolo 34 bis, al comma 1 prevede, ai fini dell'ammissione all'esame teorico-pratico e ai corsi di formazione teorica della durata di trecento ore di cui all' articolo 3 della l.r. 54/92, che la struttura regionale competente per materia accerti, attesti e determini il periodo di inserimento, di attività lavorativa qualificata, nonché il rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista;

vista la Legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista) in particolare l'articolo 3 dettante disposizioni per il conseguimento della qualificazione professionale;

vista la DD n. 181 del 16 marzo 2013 avente oggetto "l.r. 1/2009 smi, art. 34 bis. Accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore. Approvazione modulistica.";

vista la domanda di SALVETTI ALESSIO (prot. n. 10286 del 15.09.2014) volta a ottenere l'accertamento del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione al corso di formazione teorica della durata di trecento ore per la qualificazione di estetista (art 3, comma 1 lettera b) della l.r.54/92);

considerato che

SALVETTI ALESSIO è titolare della ditta ANOTHER SUN di SALVETTI ALESSIO (REA TO 1117982) iscritta con la qualifica di piccolo imprenditore, sezione speciale, dal 20.03.2010 svolgente attività di Solarium, Estetista sotto la direzione tecnica di Fornaro Anna, e Marasco Stefania.;

acquisita la comunicazione del Suap di Moncalieri (29.09.2014 Prot. 46609) relativa alla direzione tecnica assunta nella ditta ANOTHER SUN e comunicata al medesimo sportello attraverso la SCIA e successive comunicazioni;

atteso che:

la qualificazione professionale di estetista, ai sensi dell'art. 3 della L.r 54/1992 smi, si consegue dopo il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto da:

a) di un apposito corso di qualificazione istituito o espressamente autorizzato dalla Regione presso gli Enti di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 5 oppure presso centri privati di formazione professionale per estetiste, così come previsto dalla legge n. 1/1990, articolo 6, comma 5, della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue. Tale periodo deve essere seguito da un corso di specializzazione espressamente autorizzato dalla Regione, della durata di novecento ore oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista, anche con contratto di formazione;

b) oppure da un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato l=>, legittimato all' <=1 esercizio dell'attività di estetista, oppure una impresa di estetista, successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e

seguita da appositi corsi istituiti e/o autorizzati dalla Regione, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso le imprese, della durata di trecento ore;
c) oppure da un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro indicante le mansioni svolte o di documentazione equipollente, seguita da corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
considerato che l'esito dell'istruttoria sulla domanda presentata, esperita sotto il profilo della ricevibilità, della ammissibilità e del merito, ha dato esito favorevole;
dato atto che la scheda istruttoria e la documentazione relativa all'istanza in oggetto (estratto conto Previdenziale, certificato INAIL dell'istante, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei Direttori tecnici Estetisti in ordine alle mansioni svolte dall'istante) sono conservati presso la Direzione Attività produttive- Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'artigianato;

IL DIRETTORE

visto il D.lgs. n. 165/2001
visto l'art. 95 dello Statuto Regione Piemonte
vista la L.R. n. 23/2008
vista la L. R. n. 1/2009 s.m.i.
vista la L. R. n. 54/92 smi Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista, in particolare l' art. 3 (Conseguimento della qualificazione professionale)

determina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano:
di ammettere SALVETTI ALESSIO (omissis) al corso di formazione teorica della durata di trecento ore di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della l.r. 54/92 smi per conseguire la qualificazione professionale di Estetista.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente determinazione è pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito ufficiale della Regione Piemonte alla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 33/2013.

Il Direttore Vicario
Lucia Barberis